

## MATERIAL HANDLING

#### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.1. Le presenti condizioni generali di vendita ("Condizioni Generali") costituiscono parte integrante del Contratto stipulato fra Samet S.r.l. ("Venditore"), o diversa società, controllata, collegata, integrante del Contratto stipulato fra Samet S.r.l. ("Venditore"), o diversa societa, controllata, collegata, consociata, affiliata o, comunque, facente parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia e l'acquirente ("Acquirente") indicato nel modulo denominato, a seconda dei casi, "ordine/conferma d'ordine/offerta" ("Condizioni Particolari"), congiuntamente le "Parti".

  1.2. Il "Contratto" nel dettaglio è composto dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi allegati, congiuntamente alle Condizioni Particolari sottoscritte dall'Acquirente.

  1.3. Il Contratto, debitamente sottoscritto da parte dell'Acquirente, avrà efficacia al momento della sua ricezione da parte del Venditore.

- 1.4. L'Acquirente assicura e garantisce che l'accettazione del Contratto è stata effettuata da un rappresentante legale specificamente autorizzato e dotato dei giusti poteri.

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1. Con la sottoscrizione del Contratto, ed alle condizioni ivi previste, il Venditore vende all'Acquirente che accetta i carrelli elevatori, le attrezzature e gli altri prodotti di movimentazione merce,
- comprensivi dei relativi accessori, indicati nelle Condizioni Particolari ("Prodotti").

  2.2. Resta inteso che i beni e i servizi non espressamente previsti nel Contratto, seppur necessari per godere o disporre dei Prodotti, saranno esclusi dal Contratto stesso e saranno forniti all'Acquirente ai costi ed alle condizioni che saranno di volta in volta pattuite fra le parti.

#### DECORRENZA E DURATA

- L'efficacia del Contratto decorre dal momento di sottoscrizione/accettazione delle 3.1.
- Condizioni Particolari e sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni qui previste.

  3.2. Nel caso in cui le Condizioni Particolari siano state accettate prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, queste ultime avranno efficacia retroattiva <sup>¹</sup>alla data di accettazione delle Condizioni Particolari.
- 3.3. Le presenti Condizioni Generali disciplinano questa ed ogni futura vendita di prodotti dal Venditore all'Acquirente. Pertanto, con l'accettazione delle Condizioni Particolari ad opera dell'Acquirente, si intenderanno in futuro automaticamente richiamate le presenti Condizioni Generali, che avranno, di volta in volta, efficacia dalla data di accettazione delle relative Condizioni Particolari.

- All'Acquirente non è riconosciuto alcun diritto di recesso 4.1.
- 4.2. Nel caso in cui l'Acquirente ometta il ritiro di uno o più Prodotti entro i 15 giorni successivi alla data di messa a disposizione dei medesimi, il Venditore avrà diritto di recedere dal Contratto, ana data di niessa a disposizione dei medestini, il vendiorie avia diritto di recedere dai Contatto, limitatamente ai Prodotti non ritirati. In tal caso, impregiudicato ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto in favore del Venditore, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di una penale, per ciascun Prodotto non ritirato, pari al 30% dell'importo corrispondente al Prezzo dovuto per il Prodotto stesso. Le Parti riconoscono che la penale è stata così determinata alla luce della rilevante importanza contrattuale riconnessa al rispetto delle obbligazioni contrattuali, che corrispondono ad una effettiva necessità di programmazione commerciale del Venditore

#### PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 5.1. Il Prezzo dovuto dall'Acquirente al Venditore per l'acquisto dei Prodotti è quello indicato nelle Condizioni Particolari.
- Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, l'intero Prezzo dovrà essere 5.2. sazo diversa pievisione continual nelle Condizioni a luctoral, i miero riezzo dovra essere corrisposto al Venditore il giorno seguente la data di accettazione delle Condizioni Particolari (qualora tale giorno sia festivo, il pagamento dovra essere effettuato il primo giorno non festivo). Decorso inutilmente tale termine – o il diverso termine previsto nelle Condizioni Particolari, o comunque le diverse scadenze pattuite nelle Condizioni Particolari per il pagamento rateale del Prezzo – sulle somme dovute al Venditore matureranno interessi di mora da calcolarsi, per ogni giorno di ritardo, secondo il tasso previsto dal D.lgs. 231/2002, fermo restando il diritto del Venditore a richiedere il maggior danno.
- 5.3. In deroga a quanto previsto all'art. 1460 Codice Civile, il pagamento del Prezzo (o di una rata del Prezzo), così come di ogni diversa somma dovuta al Venditore, non potrà essere sospeso o ritardato dall'Acquirente per motivo alcuno, neppure in caso di ritardo nella consegna dei Prodotti o in caso di vizi o difetti degli stessi.
- I pagamenti effettuati tramite banche, finanziarie, poste, esattori autorizzati o tramite assegni, vaglia, bonifici o ricevute bancarie (R.B.A.) sono sempre accettati salvo buon fine (s.b.f.) e costituiscono pagamento solo ad incasso effettivamente avvenuto.
- 5.5. În caso di ritardato pagamento del Prezzo alle scadenze previste, il Venditore si riserva il diritto di sospendere le consegne anche se relative a Prodotti le cui rate risultano pagate (in tale ipotesi, tuttavia, il Venditore non potrà rifiutarsi di consegnare quei Prodotti divenuti di proprietà dell'Acquirente
- hel caso in cui l'Acquirente, nell'effettuare un pagamento, non indichi a quale o a quali Prodotti imputarlo, questo verrà imputato prima ai Prodotti che hanno il Prezzo più basso e, in caso di
- parità, in parti uguali tra tali Prodotti.
  5.7. Nel caso in cui le Condizioni Particolari non esplicitino chiaramente il Prezzo dei Prodotti (o il corrispettivo di singoli Prodotti contenuti nelle Condizioni Particolari e, in tale ipotesi, non vi sia chiarezza neppure sul Prezzo complessivo di tutti i Prodotti) si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1474 e 1475 del Codice Civile.

## RISERVA DI PROPRIETÀ ED EVIZIONE

- 6.1. 6.2. I prodotti sono venduti all'Acquirente con riserva di proprietà. Pertanto, le Parti convengono che:
- l'Acquirente acquisterà la proprietà di ciascun Prodotto solo a fronte dell'integrale pagamento del relativo Prezzo;
- il trasferimento della proprietà dei Prodotti per i quali non sia singolarmente specificato il relativo Prezzo, essendo invece previsto un Prezzo globale, avverrà con l'integrale pagamento del Prezzo globale.
- 6.3. L'Acquirente prende atto che i Prodotti, al momento della sottoscrizione delle Condizioni di Vendita o al momento di accettazione delle Condizioni Particolari, non sono di proprietà del Venditore. L'Acquirente prende altresì atto che fino al momento in cui non ha acquistato la proprietà dei Prodotti, secondo quanto previsto al paragrafo 6.2 che precede, gli stessi possono essere rivendicati sia dal Venditore sia dal dante causa del Venditore.
- Il Venditore risponde dell'evizione nei limiti in cui questa derivi da fatto suo proprio; pertanto, solamente in tali casi, il Venditore sarà tenuto a restituire le spese e la parte di Prezzo pagata relative al Prodotto evitto.

## CONSEGNA DEI PRODOTTI

#### SAMET SRL a socio unico

Società di Toyota Material Handling Italia Srl Via Yuri Gagarin 48/50/52 59100 Prato Tel.0574 634026 - 0583 216463 Fax 0574 634031 commerciale@grupposamet.com www.sametcarrellielevatori.com

- 7.1. I Prodotti saranno consegnati all'Acquirente secondo le tempistiche indicate nelle Condizioni Particolari che, salva diversa previsione esplicitamente li contenuta, si intendono pattuite ad esclusivo favore del Venditore. L'Acquirente dichiara infatti che il termine per la consegna dei Prodotti non è da ritenersi per lui essenziale
- Salva diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, le Parti derogano al disposto di cui all'art. 1477, co. 2, c.c. L'obbligo del Venditore di cui all'art. 1477, co. 3, c.c. è subordinato ad una richiesta scritta dell'Acquirente da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 7.3. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna si intende effettuata franco fabbrica del Venditore e si intende eseguita con l'inoltro all'Acquirente della comunicazione di approntamento/disponibilità per il ritiro dei Prodotti, a prescindere dalla sottoscrizione del DDT. Da tale momento ogni rischio, onere e spesa sono trasferiti sull'Acquirente. Il trasporto dei Prodotti, comprese le eventuali restituzioni, è a rischio e pericolo dell'Acquirente, salvo che sia diversamente convenuto.

  7.4. Salvo diverso accordo tra le Parti, in caso di spedizione i Prodotti saranno spediti – anche
- 7.4. Salvo diverso accordo tra le Parti, in caso di spedizione i Prodotti saranno spediti anche tramite spedizioni parziali nei modi ritenuti più opportuni e convenienti dal Venditore.
- 7.5. Il Venditore non è responsabile per il ritardo nella consegna qualora esso sia dipendente da cause di forza maggiore o da cause estranee alla sua volontà, ivi incluso il ritardo dei suoi fornitori. La
- ritardata spedizione di accessori, che non impediscano l'impiego dei Prodotti, non costituisce ritardo.

  7.6. Al momento dell'effettiva consegna/ricevimento di ciascun Prodotto da parte dell'Acquirente, corredato dei relativi accessori, imballaggi, delle attrezzature, e degli optional (qualora previsti), in conformità di quanto previsto dalle Condizioni Particolari, l'Acquirente sottoscriverà il documento di trasporto ("DDT") il quale attesta la regolare consegna del Prodotto medesimo.

#### OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE DI CUSTODIA DEI PRODOTTI

- 8.1. Finché i Prodotti non siano passati in proprietà all'Acquirente, secondo quanto previsto all'art. 6.2 che precede, l'Acquirente è costituito custode dei Prodotti ed è tenuto: 8.1.
- (i) a utilizzare i Prodotti esclusivamente per lo scopo a cui sono destinati;
  (ii) a rispettare scrupolosamente e a non agire in contrasto con le indicazioni, le istruzioni, le direttive, gli ordini, i limiti ed i divieti ricevuti dal Venditore, eventualmente contenuti nella c.d. targa dati ("Targa") e/o nel manuale di istruzioni d'uso e di manutenzione ("Manuale") oppure previsti da norme di qualunque tipo (in via esemplificativa: leggi, regolamento, UNI, ISO, pertinenti norme tecniche, buone prassi, linee guida o norme di carattere europeo);
- (iii) a far utilizzare i Prodotti esclusivamente a personale altamente qualificato ed abilitato a tal fine, formato secondo quanto definito al capo II, art. 14, 1 f), DL 48/2023;
  (iv) a fare uso dei Prodotti con la diligenza e la cura di cui all'articolo 1176, co. 2, Codice Civile;
- (iv) (v) a non utilizzare i Prodotti impropriamente e/o a non manometterli e/o a non alterarli e/o a non modificarli e/o a non intervenire sugli stessi, salvo per l'esecuzione di quei compiti a cui l'Acquirente (o un tecnico specializzato) sia autorizzato ed istruito e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le indicazioni e le istruzioni o i divieti di cui al precedente punto (ii) o comunque conoscibili da un soggetto professionalmente
- dotato di competenze idonee quale l'Acquirente dichiara di essere;
  (vi) a non utilizzare i Prodotti per il trasporto delle persone e/o di merce eccedenti le quantità previste dalla Targa e dal Manuale;
- previste dalla larga e dal Manuale;
  (vii) a non manomettere o danneggiare lo strumento contachilometri o conta-ore;
  (viii) a non utilizzare i Prodotti qualora risultino danneggiati, o non perfettamente funzionanti o
  comunque in stato tale da poter arrecare, anche solo potenzialmente, danno alle persone e alle cose o
  comunque nel caso in cui il perdurante utilizzo dei Prodotti possa causare un aggravamento del danno o delle condizioni dello stesso;
- ad immobilizzare i Prodotti che si trovino nello stato e nelle condizioni di cui al precedente (ix) ad immobilitzzare i Prodotti che si trovino nello stato e nelle condizioni di cui ai precedente punto (viii) in posizioni, luoghi e con modalità tali da garantire che, nemmeno in forma statica, essi possano costituire fonte di pericolo per persone o cose;

  (x) a comunicare al Venditore, entro 24 ore dall'accaduto, eventuali guasti, rotture, incidenti o eventi che possano alterare lo stato, la funzionalità, l'idoneità all'uso o il valore dei Prodotti o rendere i
- Prodotti pericolosi per le cose o le persone; (xi) a custodire i Prodotti con la migliore diligenza e ad attivare ogni dispositivo di sicurezza
- (xii) a non utilizzare i Prodotti per la circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate in mancanza dei requisiti definiti per legge; (xiii) ad utilizzare i Prodotti esclusivamente nel territorio italiano;
- a non utilizzare i Prodotti senza un preventivo intervento del Venditore o di un tecnico (xiv)
- nell'ipotesi in cui i Prodotti siano stati oggetto di un prolungato periodo di inattività; a conservare l'attestazione di conformità dei Prodotti; specializzato
- (xv)
- a restituire il Manuale al termine del Contratto, per qualunque ragione intervenuta; a non concedere i Prodotti in locazione o comodato a terzi e comunque a non consentirne il (xvi)
- (xvii) godimento a terzi;
- a non garantire o cedere o costituire diritti sui Prodotti, a non disporne senza esplicita autorizzazione scritta del Venditore, a non ipotecare, concedere in pegno o sottoporre a qualsiasi forma di privilegio i Prodotti, né singoli componenti di questi;
- a dichiarare ad eventuali terzi che intendano agire su uno o più Prodotti ad esempio al fine di sequestrarli o pignorarli – che gli stessi sono oggetto di riservato dominio a favore del Venditore. Nel caso ciò comunque dovesse accadere, l'Acquirente manleverà il Venditore da ogni spesa – ivi incluse le spese legali e di giustizia – che questo dovesse sostenere per accertare il proprio diritto di proprietà.

#### ALTRI OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

- 9.1. Qualora i Prodotti dovessero presentare vizi, difetti o carenza di qualità, l'Acquirente – a pena di decadenza dal diritto di richiedere risarcimenti, indennizzi o restituzioni (anche parziali) del relativo Prezzo – si obbliga:
- (i) ad informare tempestivamente il Venditore del vizio, difetto o mancanza di qualità riscontrata, entro le 12 ore dalla insorgenza dello stesso; (i) a non rimuovere i Prodotti dal luogo in cui si è manifestato il vizio, il difetto o la mancanza
- (ii) di qualità;
- a proteggere i Prodotti da eventuali intemperie o eventi che li possano alterare, danneggiare,
- usurare o logorare, in qualunque modo e con qualunque entità; fino ad avvenuta ispezione di un incaricato del Venditore o di un tecnico nominato, anche in via d'urgenza, da un giudice.

#### CONDIZIONI DI GARANZIA

- 10.1. In caso di vendita di parti, componenti o prodotti usati, le Parti concordano che i suddetti
- prodotti non saranno coperti da alcuna garanzia, salvo diverso accordo scritto fra loro.

  10.2. In caso di vendita di parti, componenti e prodotti non a marchio "BT", "CESAB", "TOYOTA", "SIMAI" e "TRACTO", verrà applicata la garanzia prevista dai rispettivi produttori, nei limiti ed alle condizioni previste da questi ultimi. Tale garanzia sarà coordinata, per quanto possibile, dal

Cod Fisc 03150830481 -P.Iva 00290530971 R.E.A. n.PO307340 Reg.Imp. PO 03150830481 Capitale Sociale € 46.480.00 i.v.



# MATERIAL HANDLING

Venditore, che si avvarrà dei centri assistenza di cui i suddetti produttori dispongono sul territorio nazionale,

ai quali in ogni caso potrà rivolgersi anche direttamente l'Acquirente a propria cura e spese.

10.3. In caso di vendita di prodotti nuovi a marchio "BT", "CESAB", "TOYOTA", "SIMAI" e "TRACTO", le condizioni di applicazione della garanzia sono quelle di seguito specificate.

In particolare, la garanzia si applicherà a partire dalla data riportata sul DDT firmato dall'Acquirente (o da chi per esso delegato ed autorizzato) e sarà valida sino al primo fra: 12 mesi dalla consegna del Prodotto o 2000 ore di utilizzo del Prodotto. Il verificarsi del primo dei due eventi menzionati comporta la decadenza della garanzia stessa. La garanzia si intende prestata per un solo turno di lavoro.

10.4. Per beneficiare della copertura della garanzia prevista al paragrafo 10.3 che precede, l'Acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente ai centri di assistenza autorizzati dal Venditore, indicati presso il sito https://toyota-forklifts.it/chi-siamo/rete-di-vendita-ed-assistenza/ ("Centro Assistenza Autorizzato").

10.5. L'acquirente è consapevole del fatto che i Prodotti forniranno le migliori prestazioni, sia in termini funzionali che di sicurezza, a condizione che gli interventi di manutenzione siano eseguiti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal costruttore. L'omissione della manutenzione ovvero l'effettuazione della stessa attraverso soggetti estranei al Centro Assistenza Autorizzato, comporta la decadenza della garanzia ed impedisce il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza dei Prodotti.

10.6. In ogni caso, la garanzia si intende operante esclusivamente sul territorio nazionale e cessa nell'ipotesi di: i) trasferimento dei Prodotti all'estero; ii) rivendita dei Prodotti a terzi; iii) manomissione dei Prodotti.

10.7. Nel periodo di garanzia di cui all'art. 10.4, in presenza di difetti costruttivi non imputabili a responsabilità dell'Acquirente, il Venditore provvederà, alternativamente e a propria discrezione: i) alla sostituzione delle parti non riparabili; ii) alla riparazione delle parti ripristinabili.
L'Acquirente acconsente sin d'ora all'eventuale trasferimento dei Prodotti o delle singole parti avariate

degli stessi presso la sede del Venditore o presso il Centro Assistenza Autorizzato, restando inteso che non potrà pretendere spese di arresto macchina, mancato lavoro e altri danni di qualsiasi natura essi siano.

10.8. La garanzia è esclusa in relazione a qualsiasi causa riferibile a condotte commissive od omissive poste in essere o comunque attribuibili all'Acquirente. In particolare, la garanzia è esclusa in caso di: i) omessa manutenzione dei Prodotti da parte dell'Acquirente: ii) manutenzione effettuata da soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato; iii) uso di ricambi non originali; iv) normale usura; v) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8.1.

La garanzia è inoltre esclusa: i) in relazione alla sostituzione del materiale di consumo lubrificanti, filtri, contatti, spazzole, raccordi, ecc.; ii) in relazione alle operazioni di manutenzione ordinaria, ai controlli iniziali, periodici e straordinari previsti dal Manuale, dalle norme di buona tecnica o dai codici di buona prassi. Tali interventi sono a carico dell'Acquirente e devono essere effettuati a sue spese; iii) in caso di ritardato pagamento del Prezzo alle scadenze dovute; ciò vale pure se i pagamenti omessi o ritardati si riferiscono a parti di ricambio e/o prestazioni tecniche che non rientrano nelle norme di garanzia. I pagamenti dovranno essere rispettati anche in occasione del fermo forzato per le riparazioni e sostituzioni in garanzia, iv) in relazione alle spese accidentali e/o a tutte le spese conseguenti, come ad esempio le spese telefoniche, le spese di noleggio per i Prodotti in sostituzione, le spese alberghiere, le perdite commerciali, le perdite di tempo.

10.10. L'arresto dei Prodotti in occasione di riparazioni non determina in nessun caso proroga

alcuna al periodo di garanzia.

10.11. Il Venditore assicura massimo interesse e tempestività nello svolgere l'assistenza in garanzia e fuori garanzia nel modo più completo possibile. Nel caso in cui l'intervento in garanzia sia impedito o ritardato, anche per cause imputabili all'Acquirente (come l'impossibilità di arrestare la macchina), il Centro Assistenza Autorizzato si riterrà libero di fissare la nuova data di intervento secondo le proprie disponibilità. L'Acquirente si impegna a segnalare tempestivamente al Centro Assistenza Autorizzato la reseava da i viti progreta di garanzia. Eventuali danni imputabili ad omesca o intempesta repisata di presenza dei vizi oggetto di garanzia. Eventuali danni imputabili ad omessa o intempestiva richiesta di intervento non sono coperti da garanzia. L'Acquirente si impegna inoltre ad assicurare al tecnico incaricato le condizioni migliori per l'intervento, ovvero: (i) immobilizzare i Prodotti per il tempo necessario, nei giorni e orari programmati per l'intervento; (ii) consentire l'accesso all'attrezzatura in qualsiasi momento salvo disposizioni contrarie; (iii) mettere a disposizione del tecnico un locale adeguato al riparo delle intemperie e rispondente alle norme di prevenzione infortuni ed a quelle interne di tutela di salute dei lavoratori.

Il Venditore non rimborserà all'Acquirente eventuali prestazioni di mano d'opera o di uso di materiali dell'Acquirente in occasione di interventi in garanzia, come pure non rimborserà eventuali materiali di consumo quali olii, combustibili, refrigeranti ecc. che venissero impiegati per dette riparazioni o che fossero stati consumati a seguito delle avarie.

10.13. L'Acquirente, anche tramite persona da questo incaricata, si impegna sin d'ora a firmare, per conferma, il rapporto stilato dal tecnico del Centro Assistenza Autorizzato nel quale saranno precisati la data di arrivo del tecnico, la data di partenza, le ore lavorate, i difetti riscontrati, i lavori eseguiti e il buon funzionamento dei Prodotti al momento dell'ultimazione dei lavori.

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1. All'Acquirente non è riconosciuto – in quanto egli vi rinuncia – il diritto di chiedere la risoluzione (anche parziale) del Contratto, la restituzione anche parziale del Prezzo dei Prodotti, o, più in generale, il risarcimento dei danni, con riferimento ad uno o più Prodotti viziati, difettosi o non funzionanti, se prima non assegni al Venditore – a pena di decadenza dei diritti appena citati – un congruo termine per riparare i Prodotti rivelatisi viziati, difettosi o non funzionanti.

11.2. Solo nel caso in cui il Venditore si rifiuti di riparare i Prodotti, o non risponda per oltre 15 giorni alla richiesta dell'Acquirente, o non riesca a riparare il Prodotto entro un congruo termine, l'Acquirente potrà agire per ottenere la risoluzione (anche parziale) del Contratto o la riduzione (anche parziale) del Prezzo o il risarcimento dei danni.

11.3. A sua completa discrezione, il Venditore – al fine di evitare la risoluzione del Contratto, la restituzione del Prezzo o il risarcimento dei danni – può offirirsi di sostituire i Prodotti, anche con beni usati purché funzionanti. In caso di sostituzione con beni usati, il Prezzo verrà corrispondentemente ridotto condo il listino del Venditore.

Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, l'Acquirente rinuncia, nei confronti del Venditore, ad esperire ogni azione (di risoluzione, di riduzione del Prezzo, di risarcimento dei danni o di responsabilità) connessa o conseguente a vizi o difetti dei Prodotti, attuali o sopravvenuti, che non siano stati tempestivamente comunicati dall'Acquirente al Venditore, impedendogli in questo modo di intervenire. In particolare, le Parti stabiliscono che l'Acquirente decade dalla possibilità di proporre o presentare qualunque azione, pretesa, istanza, ricorso o richiesta, a qualunque titolo avanzata nei confronti del Venditore o danti causa di questo, nel caso in cui (i) non invii al Venditore una comunicazione a mezzo PEC – contenente la sua pretesa – entro 30 giorni e (ii) non instauri giudizialmente la relativa azione, istanza, ricorso o pretesa entro 90 giorni: tali termini decorrono dal momento in cui si verifica l'evento da cui origina la pretesa dell'Acquirente o, qualora l'evento sia occulto, dal momento della scoperta di questo.

#### CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti espressamente riconoscono al Venditore la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'Acquirente ometta o ritardi il pagamento del Prezzo - o anche solo di una rata dello stesso, nel caso di pagamento rateale – rispetto a quanto previsto all'articolo 5 (prezzo e modalità di pagamento) che precede ovvero nel caso di violazione della proprietà industriale ed intellettuale di cui all'art. 20 che segue.

12.2. Nel caso in cui il Venditore si avvalga del diritto di cui al paragrafo che precede, lo stesso

avrà diritto a trattenere le rate o la porzione di Prezzo fino a quel momento corrisposta, impregiudicato e fatto salvo il maggior danno, oltre a ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla legge o dal Contratto.

SAMET SRL a socio unico Società di Toyota Material Handling Italia Srl Via Yuri Gagarin 48/50/52 59100 Prato Tel 0574 634026 - 0583 216463 Fax 0574 634031 www.sametcarrellielevatori.com

Le Parti espressamente riconoscono che il Venditore potrà avvalersi dei diritti e delle facoltà di cui al presente articolo anche nel caso in cui l'ipotesi prevista in tale articolo si sia verificata con riferimento anche ad un solo dei Prodotti

#### RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE, ESONERO E RINUNCE

13.1. Fatti salvi i limiti e i divieti posti da norme inderogabili di legge, l'Acquirente esonera il Venditore da ogni responsabilità per danni occorsi a persone o cose conseguenti ad un uso dei Prodotti non conforme a quanto previsto nel Contratto in particolare, ma non limitatamente, a quanto previsto agli

articoli 8 (obblighi dell'acquirente di custodia dei prodotti) e 9 (altri obblighi dell'acquirente).

13.2. Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, l'Acquirente terrà il Venditore mallevato ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, perdita, pregiudizio, responsabilità, conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura - diretta e/o indiretta e/o mediata e/o consequenziale, materiale e/o immateriale, potenziale e/o attuale, inclusi senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali - che dovesse derivare a carico del Venditore come conseguenza dei danni causati, a cose o persone, da un uso non conforme dei Prodotti rispetto a quanto previsto nel Contratto, nella legge e nelle relative norme tecniche e buone prassi.

Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di legge, in nessun caso il Venditore sarà responsabile dei cc.dd. danni indiretti e/o mediati e/o consequenziali e/o immateriali diretti derivanti dall'uso o da eventuali vizi o difetti dei Prodotti. In particolare:

i danni indiretti o mediati, sono quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative dell'Acquirente causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo), difetti, mancanza di qualità, o guasti dei Prodotti fra cui, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare,

l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna;
i danni consequenziali sono danni materiali subiti da beni che non siano stati interessati in

modo diretto dall'evento dannoso: ad esempio il danno da perdita del materiale in lavorazione;
i danni immateriali diretti sono i danni connessi direttamente all'evento, subiti da b valore differisce dal costo puramente materiale degli stessi.

Venditore mallevato ed inderina de di divieti posti da norme inderogabili di legge, l'Acquirente terrà il Venditore mallevato ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, perdita, pregiudizio, responsabilità, conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura - inclusi i danni diretti e/o mediati e/o indiretti e/o consequenziali, potenziali e/o attuali, inclusi inoltre senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali, patiti o patendi dal Venditore – che sia conseguenza di azioni, istanze o richieste di terzi (ivi compresi i dipendenti dell'Acquirente) connesse o conseguenti ad un uso dei Prodotti non conforme:

agli scopi o alle condizioni di impiego dei Prodotti; alle caratteristiche tecniche dei Prodotti;

(iii) alle norme in materia di sicurezza (le quali impongono, tra l'altro, di non utilizzare i Prodotti al primo manifestarsi di vizi o difetti senza che vi sia stato l'intervento di un tecnico o del Venditore); (iii)

(iv) a quanto previsto nel Contratto (in particolare all'art. 8.1 – la violazione delle cui prescrizioni determinerà l'insorgenza dell'obbligo di manleva anche a seguito del passaggio di proprietà dei Prodotti):

a quanto previsto nella legge, nei regolamenti, nelle relative norme tecniche, buone prassi e linee guida, nelle norme UNI e ISO o in quelle dettate da enti deputati ad impartire istruzioni e prescrizioni relative ai Prodotti (ad esempio, INAIL ex ISPESL);

(vi) alle indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti dal Venditore,

eventualmente anche contenuti nella Targa e nel Manuale.

13.5. L'Acquirente rinuncia ad esperire o avanzare ogni azione, pretesa, istanza, ricorso aventi ad

oggetto i danni come sopra descritti, nonché eventuali danni che derivino da ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori del Venditore.

#### FORZA MAGGIORE

14.1. Le Parti non saranno ritenute responsabili per eventuali ritardi e/o inadempimenti, qualora il ritardo e/o l'inadempimento siano causati da un evento al di fuori del loro controllo tale da rendere (temporaneamente o definitivamente) impossibile, o comunque eccessivamente oneroso il loro

adempimento ("Evento di Forza Maggiore").

14.2. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti qualificano come Eventi di Forza Maggiore: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti informatici (ovvero, qualsiasi evento di natura accidentale o incidentale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici) verificatisi per cause non imputabili al Venditore, vertenze sindacali, scioperi, malattie diffuse e/o epidemie e/o pandemie, factum principis, interruzioni delle forniture energetiche, ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori del Venditore.

rorntori dei Vendintore.

Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore o i suoi effetti permangano, le Parti non saranno considerate responsabili, ed è dunque esclusa la possibilità per l'altra parte di chiedere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore, salva la previsione di quanto all'art. 14.3.

14.3. Laddove una Parte venga colpita da un Evento di Forza Maggiore, informerà l'altra parte del verificarsi di tale evento, dei suoi effetti e sulla sua possibilità di dar corso alle proprie obbligazioni

scaturenti dal Contratto. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare in buona fede le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale Evento di Forza Maggiore.

14.4. Le Parti espressamente convengono che qualora l'Evento di Forza Maggiore si manifesti continuativamente per un periodo superiore a 6 mesi, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il Contratto dandone conforme comunicazione all'altra Parte senza alcun diritto a risarcimento e/o rimborso di costi in favore di alcuna Parte e senza responsabilità configurabili in capo alle

#### CESSIONE DEL CONTRATTO

15.1. Il Contratto e le singole obbligazioni previste dallo stesso non potranno essere oggetto di cessione a terzi da parte dell'Acquirente, senza il preventivo consenso scritto del Venditore, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria che coinvolga l'Acquirente. Il Venditore, infatti, dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche dell'Acquirente, dei suoi soci e degli amministratori di questi.

15.2 L'Acquirente acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che il Venditore possa cedere ad un terzo il Contratto, purché lo stesso sia parte del gruppo Toyota.

16.1. Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di pregiudizio all'esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.

16.2. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e l'Ordine prevarrà quanto previsto nelle Condizioni Particolari. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporsi successivamente, da parte dell'Acquirente – in esecuzione e, più in generale, nell'ambito del presente Contratto – e le presenti Condizioni Generali, queste ultime prevarranno incondizionatamente. Le Parti concordano altresì che le

Cod.Fisc. 03150830481 -P.Iva 00290530971 R.E.A. n.PO307340 Reg.Imp. PO 03150830481 Capitale Sociale € 46.480,00 i.v.

# TOYOTA

## MATERIAL HANDLING

presenti Condizioni Generali di contratto avranno validità e saranno, pertanto, efficaci per tutte le future successive forniture aventi il medesimo oggetto contrattuale. Tale previsione si intende naturalmente estesa a tutte le società facenti parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia in qualità di parte acquirente.

Il Contratto supera ed annulla ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. L'Acquirente avrà cura di verificare eventuali aggiornamenti delle presenti Condizioni Generali - conseguenti, a titolo esemplificativo, ad interventi normativi e/o regolamentari e/o provvedimenti della Pubblica Amministrazione circa quanto ora previsto dalle presenti Condizioni Generali in relazione alle obbligazioni dell'Acquirente, ivi comprese quelle derivanti dall'organizzazione del Gruppo Industriale Toyota Material Handling in Italia - disponibili online al seguente indirizzo https://toyota-forklifts.it/chi-siamo/documenti/, che l'Acquirente stesso si impegna ad accettare. Salvo quanto previsto al periodo che precede, nessuna modifica o emendamento al Contratto sarà efficace a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, essi dovranno essere interpretati nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti ed in un senso tale da consentire loro di rimanere validi, anche se con validità ridotta rispetto all'oggetto iniziale, o comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto.

L'Acquirente dichiara di dare esecuzione al presente Contratto e di adottare le soluzioni formite dal Venditore nel pieno rispetto della legislazione vigente - anche nei confranti di terze parti a vario titolo coinvolte dall'Acquirente in attività rientranti nel perimetro contrattuale ivi definito - avendo in tal senso adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 697/2016 ("GDPR") e dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, così come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015. L'Acquirente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al Venditore e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa

o onere derivante da tale inadempimento o violazione.

16.5. L'Acquirente non potrà utilizzare il nome del Venditore o il nome di una delle sue organizzazioni in alcun materiale promozionale, comunicato pubblicitario, annuncio pubblico, spot o altra forma di pubblicità riguardante il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

#### COMPLIANCE AL D.LGS. 231/2001

17.1. L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che il Venditore ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un Codice Etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet https://www.sametcarrellielevatori.com/ e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto. L'Acquirente si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello citato, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta TMH, astenendosi dalla commissione di condotta illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza del Venditore. L'Acquirente dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, né risulta pendente a carico di tali rappresentanti legali e/o di tali soggetti in posizione apicale alcuna indagine o procedimento rilevanti a tali fini. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Acquirente alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dalla posizione apicale alcuna indagine o procedimento rilevanti a tali fini. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Acquirente alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dalla medesima si rivelino errate, non vere o non corrette, l'Acquirente potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito. L'Acquirente dichiara di essere edotto del fatto che il Locatore ha adottato un regolamento per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/ 2023 (il "Regolamento Whistleblowing"), disponibile sul sito internet https://toyota-forklifts.it/chi-siamo/documenti/documenti-samet/, ed ha implementato appositi canali interni di segnalazione, così come descritti all'interno del medesimo. L'Acquirente è invitato a segnalare eventuali violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini del Regolamento Whistleblowing attraverso gli appositi canali messi a disposizione dal Venditore.

## RISERVATEZZA

18.1. Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione o documento relativi all'attività del Venditore che non siano già stati resi di pubblico dominio da Venditore o con il suo consenso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, disegni e progetti tecnici, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività e/o ai prodotti del Venditore. L'Acquirente prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità del Venditore e riconosce sin da ora che il Venditore ha adottato tutte le misure idonee a mantenere queste Informazioni Confidenziali segrete ai

sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale.

18.2. L'Acquirente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere in tutto o in parte tali Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui l'Acquirente venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che l'Acquirente si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali e a non farne copia, ma si impegna, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Venditore, a distruggere ovvero restituire al Venditore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse).

18.4. Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali Informazioni Confidenziali si renda necessaria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, l'Acquirente si impegna a rendere tempestivamente note al Venditore.

18.5. L'Acquirente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al Venditore e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Venditore dalla legge, l'Acquirente riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, l'Acquirente riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del

presente articolo.

18.6. Le obbligazioni assunte dall'Acquirente ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso, o per l'eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in questione.

SAMET SRL a socio unico Società di Toyota Material Handling Italia Srl Via Yuri Gagarin 48/50/52 59100 Prato Tel 0574 634026 - 0583 216463 Fax 0574 634031 www.sametcarrellielevatori.com

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere 19.1. Calcuna delle l'arti da auto ene, per eneuto dei rapporto derivaine da contauto, pota aveca accesso, in qualità di autonoma titolare del trattamento, a dati personali di titolarità dell'altra Parte (a titolo esemplificativo, dati identificativi e di contatto dei referenti aziendali) laddove necessario ai fini dell'esecuzione e della gestione del presente Contratto. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") l'Acquirente dichiara, inoltre, di aver preso totale visione del contenuto dell'informativa privacy consultabile alla pagina https://loyotaforklifts.tt/legale/informativa-sulla-privacy/ circa il trattamento dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi. Tale trattamento dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza del trattamento dei dati personali e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi quelli previsti dal GDPR e dal Codice Privacy (quali a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR), e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante").

("Garante").

19.2. L'Acquirente garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali per conto dell'Acquirente, che i dati personali raccolti e trasmessi al Venditore nell'ambito dell'esceuzione del Contratto saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate in materia di protezione dei dati personali, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e necessità previsti dal GDPR e dal Codice Privacy e mediante l'adozione delle misure di sicurezza adeguate previste dal GDPR e da ogni altra norma applicabile. L'Acquirente garantisce la legittimità delle modalità di utilizzo dei dati personali eventualmente trasmessi al Venditore, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi responsabilità e/o danno, incluse le spese legali, che dovesse essere riconosciuta in capo al Venditore per effetto della illiceità o non correttezza del trattamento di dati personali imputabile alla struttura organizzativa dell'Acquirente. struttura organizzativa dell'Acquirente.

19.3. L'Acquirente dichiara di dare esecuzione al presente Contratto e di adottare le soluzioni

fornite dal Venditore nel pieno rispetto della legislazione vigente - sia nei confronti del proprio personale che nei confronti di terze parti a vario titolo coinvolte dall'Acquirente in attività rientranti nel perimetro contrattuale ivi definito - avendo in tal senso adempiuto a tutti gli obblighi informativi e autorizzativi previsti dal GDPR, dall'art. 4 della legge 300/1970 ss.mm.ii. e da ogni altra normativa applicabile. L'Acquirente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti anche al Venditore e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione.

#### PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

20.1. Il Venditore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o legittimo licenziatario e/o concessionario e/o legittimo utilizzatore di ogni eventuale brevetto, licenza, disegno, modello o marchio 20.1. impiegati per l'espletamento delle attività contrattuali, nonché per il relativo impiego nei materiali, procedimenti e mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto ("Diritti di Proprietà Intellettuale"), e che tale utilizzo, per quanto a sua conoscenza, non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

Il Venditore si riserva ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale che dovesse derivare dall'esecuzione del Contratto.

20.3. L'Acquirente si impegna per sé, e per Società/Professionisti/Consulenti/Collaboratori da questo incaricati ad utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale nel rispetto dei diritti del Venditore e secondo le istruzioni ed indicazioni di quest'ultimo, impegnandosi a cessare immediatamente qualsiasi utilizzo che dovesse essere contestato dal Venditore.

#### LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1.

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario, relativo alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente Contratto, sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

Condizioni Particolari;

2) Documento di riconoscimento in corso di validità de Legale Rappresentante p.t (Procuratore) dell'Acquirente

 [giorno]	[mese]	[anno]

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Acquirente dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: Art. 1.1 [PREMESSE] - art. 3.2 e 3.3 [RETROATTIVITÀ E ULTRAATTIVITÀ] - art. 4 [RECESSO] - art. 5.3 [LIMITAZIONE ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI / SOLVE ET REPETE] - art. 5.5 [FACOLTÀ DI SOSPENSIBE L'ESECUZIONE ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI / SOLVE ET REPETE] - art. 5.5 [FACOLTÀ DI SOSPENSIBE L'ESECUZIONE DELLE CONTENTATIO / SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO] - art. 6.3 e 6.4 [LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ / LIMITAZIONE IN CASO DI EVIZIONE] - art. 7 [LIMITAZIONE ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI / SOLVE LIMITAZIONE PER DANNI] - art. 8 [OBBLIGHI DEL L'ACQUIRENTE DI CUSTODIA DEI PRODOTTI] - art. 9 [OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E DECADENZE] - art. 10 [CONDIZIONI DI GARANZIA - DECADENZE E LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI - art. 11 [RISOLUZIONE PER L'ACQUIRENTE] - art. 12 [DIRITTO DI RISOLUZIONE PER L'ACQUIRENTE] - art. 13 [LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI - DECADENZE E LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI - DECADENZA DALL'AZIONE DENEZE E LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI PROPORRE ECCEZIONI - DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIALE - FACOLTÀ DEL VENDITORE I DECESSITÀ DI RICHIEDERE LE RIPARAZIONI PRIMA DELL'AZIONE GIUDIZIALE - FACOLTÀ DEL VENDITORE (CRC IL MODO DI ADEMPIERE - MANLEVA] - art. 14 [FORZA MAGGIORE] - art. 15 [RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ CONTRATTUALE NEI RAPPORTI COI TERZI / DIVIETO DI PEDEL L'AZIONE DI CEDERE IL CONTRATTO] - art. 16.3 [RINUNCIA A TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CLIENTE] [PREVALENZA] - art. 16.5 [DIVIETO DI PUBBLICAZIONI] - art. 17 [CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D.LCS. 231/01 - art. 18.5 [MALLEVA] - art. 21 [LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - DEROGHE ALLA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA].

mbro e f	irma dell'Acquiren	te	

Cod.Fisc. 03150830481 -P.Iva 00290530971 R.E.A. n.PO307340 Reg.Imp. PO 03150830481 Capitale Sociale € 46.480,00 i.v.